



Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218

Approvate con Delibera del Presidente dell'ANVUR n.11 del 9 giugno 2017

Approvate dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca nella seduta del 6 giugno 2017

1. Premessa

Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (di seguito D.Lgs.) “*Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” si pone l’obiettivo di semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (di seguito EPR) dotandoli di modalità operative flessibili che si addicono alle esigenze tipiche del mondo della ricerca. All’interno dell’articolato del Titolo IV, intitolato “Disposizioni sul merito”, l’art. 17 riguarda la valutazione della ricerca affidando all’ANVUR il compito di redigere, di concerto con la Consulta dei Presidenti istituita con l’art.8 del medesimo decreto, apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali.

Tali linee guida devono essere dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di Terza Missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attività. Una volta recepite dai Ministeri competenti alla vigilanza su ciascun ente in appositi atti di indirizzo e coordinamento ai quali gli statuti degli enti dovranno conformarsi, si stabilisce che sempre l’ANVUR sarà chiamata a determinare coerentemente le procedure di valutazione, nonché parametri ed indicatori di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali agli EPR e per l’eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.

Il comma 6 dell’articolo 17 stabilisce che le suddette Linee Guida non si applichino agli EPR vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Pertanto, con riferimento all’elenco degli enti riportata all’articolo 1 del suddetto D.Lgs 218 del 2016, gli enti ai quali sono rivolte sono i seguenti:

- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’energia e lo Sviluppo Sostenibile – ENEA;
- Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP);
- Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT;
- Istituto Superiore di Sanità – ISS;
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA.



Oltre a questi, le Disposizioni transitorie e finali del decreto, riportate al TITOLO V articolo 19 del decreto, stabiliscono che l'articolo 17 si applichi anche ai seguenti enti:

- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali – INAIL, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

2. Gli ambiti di valutazione

L'ANVUR, di concerto con la Consulta dei Presidenti degli enti, ha effettuato una ricognizione della attività svolte dagli EPR di cui all'art 1 del summenzionato decreto legislativo e censito la complessa articolazione delle funzioni svolte da questi enti (Allegato 1). Alla luce di questa rilevazione con lo scopo di includere le diverse attività svolte e valorizzarne il contributo per lo sviluppo del Paese, per l'adozione di policy informate e per la stessa funzionalità dei ministeri vigilanti, le diverse tipologie di attività sono state raggruppate nelle tre classi già introdotte nelle "*Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca*", pubblicate da ANVUR nel maggio 2015, ovvero:

- i. Ricerca Istituzionale,
- ii. Ricerca Scientifica,
- iii. Terza Missione.

2.1 Ricerca Istituzionale

Negli EPR è presente un insieme di attività di ricerca istituzionale, svolte in conformità allo specifico mandato istituzionale come descritto nella legge istitutiva, nello statuto o in atti amministrativi di alto livello. Esse rappresentano attività "obbligatorie" per gli EPR, perché richieste in modo formale da istanze della pubblica amministrazione cui l'ente di ricerca deve corrispondere. Queste attività sono frequentemente svolte in condizioni di esclusività da parte dell'ente, finanziate principalmente attraverso il finanziamento ordinario statale, e quantitativamente e qualitativamente programmabili. Riveste quindi particolare importanza il loro puntuale inserimento sotto forma di obiettivi quali-quantitativi nella programmazione pluriennale dell'Ente, l'esplicitazione dei *target* organizzativi e di qualità dei processi anche al fine di offrire i risultati di tale attività ai propri *stakeholder* alle migliori condizioni.

Un primo parziale censimento di queste attività effettuato nel corso del 2017 ha evidenziato un'ampia varietà di tipologie che sono riportate nell'Allegato 1 a questo documento. Queste attività producono



beni, servizi, pubblicazioni istituzionali e conoscenze di interesse del governo, di enti sovranazionali, della pubblica amministrazione, delle comunità scientifiche o dei cittadini, sulla base della ricerca compiuta dagli enti e delle competenze tecnico-scientifiche del proprio personale. In molti casi esse sono regolate da apposite convenzioni.

Le attività di Ricerca Istituzionale, benché non portino alla realizzazione delle stesse tipologie di prodotti caratteristici della Ricerca Scientifica, analogamente a quest'ultima si basano sull'applicazione competente di conoscenza scientifica a casi di particolare complessità del mondo reale. Pertanto, la Ricerca Istituzionale non potrebbe essere svolta senza la disponibilità, all'interno degli enti, di competenze scientifiche. Si realizza in questo modo un'integrazione, a forte ricaduta applicativa, tra ricerca fondamentale, ricerca applicata e attività istituzionali con un rilevante potenziale impatto sul posizionamento nazionale a livello di guida scientifica e di eccellenza tecnologica. Ciò è confermato dal fatto che di norma tali attività coinvolgono sistematicamente sia tecnologi sia ricercatori, all'interno del proprio bilancio-tempo.

2.2 Ricerca Scientifica

La Ricerca Scientifica produce conoscenza originale che rappresenta un avanzamento nello stato del sapere consolidato a livello internazionale. Si realizza attraverso pubblicazioni inserite in forme di comunicazione scientifica strutturata e specializzata, e in altri prodotti della ricerca – quali brevetti, disegni, *software*, mappe, *database* etc. – di norma anch'essi associati a pubblicazioni o eventualmente materializzati in “oggetti” suscettibili di osservazione esterna. Ferma restando la natura *curiosity driven* di questa attività di ricerca, l'elemento qualificante della Ricerca Scientifica svolta all'interno di un'Ente è la sua rilevanza dal punto di vista delle ricadute sullo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, quale motore per lo svolgimento allo stato dell'arte delle funzioni istituzionali stesse.

I prodotti della ricerca scientifica, nella maggior parte dei casi, non sono il risultato del lavoro di singoli ricercatori ma sono ottenuti grazie ad azioni programmate e coordinate, in cui devono frequentemente cooperare gruppi di ricercatori e tecnologi appartenenti a settori disciplinari differenti.

Un secondo elemento che differenzia la Ricerca Scientifica da quella Istituzionale è la limitata programmabilità in termini qualitativi degli output finali della ricerca stessa. Anche di tale differenza si dovrà tener conto in sede di valutazione e di programmazione delle attività dell'Ente.

Terzo elemento caratterizzante, che consegue dalla non obbligatorietà dello svolgimento di specifiche linee di ricerca, è l'importanza dell'autofinanziamento, in particolare attraverso la partecipazione a bandi competitivi, nazionali e internazionali.



2.3 Terza Missione/Impatto

La Terza Missione riguarda il rapporto degli enti di ricerca con la società e con lo sviluppo economico e culturale attraverso la trasformazione, la messa a disposizione e la circolazione della conoscenza prodotta con l'attività di ricerca, nonché la promozione e l'avviamento alla ricerca stessa. Si tratta di un insieme complesso di attività che include diverse modalità di relazione, diversi *output* e diversi sistemi di trasferimento, formali e informali al cui interno sono comprese, laddove non incluse tra le attività di Ricerca Istituzionale dell'Ente, le attività di (i) Valorizzazione della ricerca e (ii) Produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale. La valorizzazione della conoscenza dal punto di vista economico ha l'obiettivo di favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini produttivi. La produzione di beni pubblici di natura sociale, educativa e culturale ha invece l'obiettivo di mettere a disposizione della società, nelle sue varie articolazioni, i risultati della propria ricerca e specifiche attività di servizio. Queste attività producono prevalentemente beni pubblici, spesso intangibili, con modalità molto variegata e con processi altamente differenziati quanto a livello di impegno istituzionale. Ciò fa sì che una stessa tipologia di attività possa per un ente avere caratteristiche di Terza Missione e non per un altro.

Anche queste attività sono per loro natura largamente programmabili e l'Ente potrà dare, di concerto con il Ministero vigilante, l'enfasi ritenuta opportuna in fase di elaborazione del proprio piano triennale e di destinazione delle risorse di bilancio e di personale. È importante sottolineare che le diversità statutarie degli EPR fanno sì che una medesima attività possa essere classificata in modo diverso in enti diversi.

3. Le linee guida per la valutazione

La natura composita delle attività svolte dagli EPR richiede un approccio multimodale alla valutazione delle stesse. Sulla base del censimento effettuato e sulla classificazione delle diverse attività svolte dagli EPR nel seguito sono fornite linee guida per ognuna delle tre tipologie evidenziate nella sezione precedente.

Ferma restando questa distinzione tra le modalità di valutazione relativamente ai tre ambiti di attività sopracitati, è auspicato che il processo di pianificazione rifletta un approccio integrato che connetta il Piano Triennale di Attività al Piano della *Performance* e alla programmazione economico-finanziaria.

3.1 La valutazione della Ricerca Istituzionale

È già stata evidenziata la natura programmabile di questa attività, da questo discende un percorso valutativo che nasce dall'esplicitazione in sede di programma triennale degli obiettivi quantitativi e qualitativi di queste attività con una progressione a cadenza annuale. La definizione di questi piani dovrà nascere da un percorso interno all'Ente, dall'approvazione da parte dei ministeri vigilanti (cfr. Art. 7 comma 2) che potranno ricorrere anche all'ausilio di esperti esterni e del riferimento a *benchmark*



internazionali, ove esistenti. La definizione di precisi obiettivi renderà verificabile il loro raggiungimento (o superamento) per una procedura valutativa robusta e trasparente. Nel piano triennale saranno esplicitate le attività per le quali la valutazione è prerogativa di altri organismi previsti da specifiche normative.

I piani dovranno altresì indicare le risorse finanziarie (funzionamento e investimento) e umane a questi obiettivi dedicate. Il riferimento è qui sia al personale di ricerca sia al PTA (personale tecnico-amministrativo) e quest'ultimo dato confluirà nel piano della performance. Da questa programmazione emergerà quale frazione del personale sarà dedicata integralmente (o parzialmente) al conseguimento di questi obiettivi. Sarà anche qui possibile considerare la capacità di autofinanziamento, ma ciò dovrà essere valutato attentamente per evitare distorsioni nella valorizzazione di servizi che sono prestati frequentemente in regime di esclusiva per atti normativi, provvedimenti o accordi pluriennali con soggetti pubblici.

Questi obiettivi di Ente saranno trasferiti alle proprie sotto articolazioni (Dipartimenti, Istituti, Centri, Sezioni...) che avranno quindi assegnati obiettivi quali-quantitativi specifici e le risorse umane e finanziarie corrispondenti. Anche queste articolazioni saranno quindi valutabili per soddisfare alla richiesta del D.Lgs. sopra menzionato.

3.2 La valutazione della Ricerca Scientifica

La valutazione della qualità dei prodotti della Ricerca Scientifica degli enti in larga parte può essere effettuata in coerenza con quanto effettuato attraverso i cicli di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) ovvero con il metodo della *informed peer review* consistente nell'utilizzare metodi di valutazione diversi, possibilmente indipendenti tra loro, armonizzandoli all'interno di Gruppi di Esperti Valutatori che hanno la responsabilità finale e collegiale della valutazione.

La qualità della Ricerca Scientifica potrà essere analizzata sulla base dei seguenti tre parametri:

- *Originalità*, da intendersi come il livello a cui il prodotto introduce un nuovo modo di pensare, o nuovi temi e/o fonti, in relazione all'oggetto scientifico della ricerca, e si distingue pertanto dai precedenti approcci allo stesso tema;
- *Rigore metodologico*, da intendersi come il livello di chiarezza con cui il prodotto presenta gli obiettivi di ricerca e lo stato dell'arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata rispetto all'oggetto di ricerca e mostra che l'obiettivo è stato raggiunto;
- *Impatto attestato o potenziale* sullo svolgimento delle attività istituzionale dell'Ente ovvero nella comunità scientifica internazionale di riferimento, da intendersi come il livello a cui il prodotto ha esercitato – o è presumibile eserciti in futuro – un'influenza teorica e/o applicativa su tale comunità, anche in base alla sua capacità di rispettare standard internazionali di qualità della ricerca.



Il piano triennale esplicherà l'investimento finanziario (funzionamento e investimento) e di personale con riferimento alle sotto articolazioni degli enti (Dipartimenti, Istituti, Centri, Sezioni, etc.). Sarà quindi valutabile la qualità non solo dei risultati, ma anche dei processi. In questo contesto, per la natura ricordata sopra di queste attività rivestirà particolare rilievo la capacità di autofinanziamento di gruppi, articolazioni, enti, in particolare quando conseguente alla partecipazione a bandi competitivi nazionali o internazionali.

Un'organica valutazione delle due tipologie di ricerca qui discusse con una precisa enfasi sull'interconnessione tra queste rivestirà particolare importanza nell'evidenziare l'efficacia nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ente e rappresenterà uno strumento importante per le deliberazioni dei ministeri vigilanti.

3.3 La valutazione della Terza Missione

Anche per le attività di Terza Missione è stata sopra evidenziata la natura largamente programmabile e da questa discende un percorso valutativo che parte dall'esplicitazione nel programma triennale degli obiettivi quantitativi e qualitativi di queste attività con una progressione a cadenza annuale. Il piano triennale con la sua applicazione rappresenterà così il momento in cui gli enti di concerto con i ministeri vigilanti definiranno l'attenzione e le risorse da destinare a questa classe di attività.

I piani dovranno altresì indicare le risorse finanziarie (funzionamento e investimento) e umane a questi obiettivi dedicate. Il riferimento è sia al personale di ricerca sia al PTA (questo confluirà nel piano della *performance*). Da questa programmazione emergerà quale frazione del personale sarà dedicata integralmente (o parzialmente) al conseguimento di questo obiettivi.

Anche per quanto concerne le attività di Terza Missione, gli obiettivi di Ente saranno trasferiti alle sotto articolazioni (Dipartimenti, Istituti, Centri, Sezioni...) che avranno quindi assegnati obiettivi quali-quantitativi specifici e le risorse umane e finanziarie corrispondenti. Anche queste articolazioni saranno quindi valutabili per soddisfare alla richiesta del D.Lgs. sopra menzionato.

4. Modalità di applicazione previste dal D.Lgs. 218/16

Secondo il dettato dell'art.17:

1. Entro il 10 giugno 2017 l'ANVUR pubblica le presenti Linee Guida redatte di concerto con la Consulta dei Presidenti e le trasmette ai Ministeri vigilanti.
2. Entro il 10 settembre 2017 ciascun Ministero vigilante emana apposito atto d'indirizzo e coordinamento rivolto ai singoli enti in premessa.
3. Gli Enti adeguano i propri statuti e regolamenti agli atti d'indirizzo di cui al punto precedente.
4. ANVUR, sentiti gli enti interessati ed esaminati statuti e regolamenti, stabilisce le procedure di valutazione ed elabora parametri e indicatori di riferimento.